



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala"
Benevento

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge n. 508 del 21/12/1999 di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
- VISTO** il D.P.R. n. 132 del 28/02/2003 concernente il regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle Istituzioni Artistiche e Musicali, a norma della legge n. 508/99;
- VISTO** l'art. 8 dello Statuto del Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala" di Benevento;
- VISTA** la delibera del Consiglio Accademico della seduta del 08/01/2010, con la quale è stato approvato il Regolamento di funzionamento del Consiglio Accademico;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 23/01/2010;

ADOTTA

il Regolamento di funzionamento del Consiglio Accademico allegato.

Benevento, 29/01/2010
Prot. n. 871

f.to Il Presidente
Dr. Achille Mottola



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica
Conservatorio Statale di Musica "Nicola Sala"
Benevento

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento, emanato nel rispetto dello statuto del conservatorio, contiene le regole di funzionamento del consiglio accademico dell'istituzione, per la cui composizione e le cui competenze si rimanda all'art. 13 dello statuto.

Art. 2 - Sessioni

1. Il consiglio accademico è convocato dal direttore che ne fissa l'ordine del giorno (di seguito indicato OdG) e ne presiede le sedute.
2. Esso deve essere convocato, in via ordinaria, almeno una volta al mese e può essere convocato in via straordinaria:
 - a) Qualora il direttore ne ravvisi l'opportunità;
 - b) Qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri; in tale ultimo caso il consiglio dovrà essere convocato entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e con all'OdG gli argomenti che hanno motivato la richiesta stessa (art. 13 c. 4 dello statuto).

Art. 3 - Convocazione

1. Il consiglio accademico deve essere convocato con avviso del direttore, contenente l'OdG.
2. La convocazione deve essere notificata per via informatica al recapito indicato da ciascun componente nonché a mezzo fonogramma.
3. Copia dell'avviso di convocazione viene anche affissa all'albo e pubblicata sul sito del conservatorio.
4. La convocazione deve essere notificata ai membri del consiglio accademico almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo casi di motivata urgenza.
5. Per i casi in cui si renda necessario integrare l'OdG si rinvia a quanto disposto nel successivo art. 4, comma 3.
6. Qualora nel corso di un' adunanza del consiglio accademico non vengano discussi tutti gli argomenti all'OdG, i consiglieri presenti hanno facoltà di concordare la data di aggiornamento della seduta; il direttore provvede a far pervenire comunicazione immediata della data fissata ai consiglieri assenti.
7. Il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è condizione per la validità delle sedute del consiglio.

Art. 4 - Ordine del giorno

1. L'OdG è definito dal direttore e contiene l'elenco degli argomenti in discussione. Gli argomenti devono essere indicati in modo chiaro, onde consentire ai consiglieri ed a chiunque ne abbia interesse di avere contezza dell'oggetto in discussione.

2. Ogni singolo componente può formulare richiesta motivata d' inserimento di argomenti all'OdG. Il direttore ha facoltà di inserire nell'OdG della prima seduta utile gli argomenti proposti o di sottoporre al consiglio la richiesta pervenuta. Qualora la richiesta sia sottoscritta da più di due consiglieri, il direttore ha l'obbligo di inserire l'argomento all'OdG della prima seduta utile.
3. Gli argomenti che rivestano carattere di particolare urgenza possono essere inseriti dal direttore in un OdG integrativo che deve pervenire ai consiglieri per via informatica e a mezzo fonogramma.
4. Eccezionalmente l'OdG di una seduta può essere integrato nel corso di essa con un nuovo argomento solo se siano presenti tutti i componenti del consiglio e se tale integrazione viene approvata all'unanimità.
5. La discussione ha luogo secondo l'ordine degli argomenti indicato nell'OdG.
6. In apertura di seduta, ciascun componente può fare richiesta motivata di variazione alla sequenza degli argomenti da trattare. Sulla richiesta si esprime il consiglio che può a maggioranza dei presenti accoglierla o rigettarla.

Art. 5 - Validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio accademico (6). Tale quorum deve sussistere per tutto lo svolgimento della seduta. Se all'orario indicato nella convocazione il quorum non sussiste, il presidente aggiorna la seduta di 60 minuti. Perdurando la mancanza del quorum, la seduta è considerata deserta.
2. Qualora nel corso della seduta uno o più consiglieri decidano di allontanarsi definitivamente dalla riunione devono segnalarlo al segretario verbalizzante che provvede alla necessaria verifica del quorum.
3. Qualora venga meno il quorum, il direttore interrompe la seduta e dispone l'avvio di una procedura di convocazione. Si ritengono comunque valide ed approvate tutte le deliberazioni assunte prima dell'interruzione della seduta.

Art. 6 - Assenze, Decadenza e Dimissioni dei Consiglieri

1. I consiglieri impossibilitati a prendere parte alla seduta per gravi motivi familiari o personali, malattia, impegni di servizio precedentemente assunti (lezioni, esami, trasferte) o per sopravvenute cause di forza maggiore si considerano giustificati qualora provvedano a tempestiva comunicazione dell'assenza. Qualora alla direzione non pervenga alcuna comunicazione a mezzo informatico o con fonogramma in merito all'assenza, la stessa viene considerata ingiustificata.
2. I membri del consiglio accademico decadono dopo tre assenze consecutive non comunicate.
3. In caso di dimissioni o decadenza di un consigliere, la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti quando si tratti di un rappresentante dei docenti. Nel caso di dimissioni o di decadenza di un rappresentante degli studenti, il direttore invita la consulta degli studenti a provvedere a nuova designazione entro e non oltre il termine di quindici giorni.
4. I consiglieri nominati successivamente alla costituzione del consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

Art. 7 - Documentazione

1. Il direttore provvede alla predisposizione della documentazione illustrativa relativa a ciascuno degli argomenti all'OdG; essa è trasmessa per via informatica a tutti i componenti ed è a disposizione per ritiro e/o consultazione presso gli uffici amministrativi almeno tre giorni prima della seduta programmata. Il termine dei tre giorni si intende ridotto a 24 ore in caso di integrazione tardiva dell'OdG.

2. Il mancato deposito e/o l'omessa trasmissione della documentazione relativa ad un argomento all'OdG della seduta comporta il rinvio di quest'ultimo alla successiva seduta utile; eccezionalmente ed in particolari casi di urgenza si potrà discutere e deliberare su un argomento all'OdG e carente di documentazione se sono favorevoli tutti i componenti presenti.

Art. 8 - Poteri del direttore

Il direttore, in qualità di presidente del consiglio accademico:

- a) dirige i lavori dell'adunanza;
- b) modera le discussioni;
- c) pone in votazione le proposte di delibera e proclama, al termine delle votazioni, l'esito delle stesse.
- d) qualora, trovandosi in stato di incompatibilità per un dato argomento tra quelli all'OdG, non possa partecipare alla deliberazione, essendo tenuto ad allontanarsi, la presidenza è temporaneamente assunta da un membro del consiglio accademico, designato dal direttore fra i docenti presenti.

Art. 9 - Comunicazioni

1. Le comunicazioni sono rese al consiglio dal direttore.
2. Sulle comunicazioni è ammessa una breve discussione.
3. E' fatto divieto deliberare sulle comunicazioni.

Art. 10 - Discussione

1. Ogni membro del consiglio accademico ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero su ciascuno degli argomenti in discussione.
2. La discussione su ciascun argomento viene chiusa dal direttore quando ciascuno dei consiglieri presenti abbia avuto la possibilità di argomentare esaurientemente il proprio punto di vista. Ogni intervento non può protrarsi oltre il termine di cinque minuti. Ogni consigliere ha diritto ad una replica che non superi i tre minuti. Chiusa la discussione si procede alla votazione di eventuali delibere.
3. Interventi e dichiarazioni di voto saranno riportati integralmente a verbale solo se redatti per iscritto, letti e consegnati al segretario verbalizzante nel corso della seduta dall'interessato, oppure se questi, prima di formulare l'intervento o la dichiarazione di voto, richieda espressamente al direttore di far mettere a verbale quanto sta per dichiarare.
4. Ciascun componente del consiglio accademico è responsabile, a norma delle vigenti leggi, per quanto afferma durante i lavori del consiglio.

Art. 11 - Deliberazioni

1. Su ciascuno degli argomenti all'OdG, il consiglio assume le deliberazioni ritenute più opportune. A tale scopo ogni membro del consiglio nel corso della discussione può sottoporre all'approvazione una bozza di deliberazione che dovrà contenere:
 - indicazione delle norme di legge, statutarie e regolamentari che giustificano la decisione dal punto di vista della legittimità.
 - considerazioni di merito e di opportunità a sostegno della deliberazione.
 - proposta di dispositivo, adeguatamente articolata.
 - in caso di provvedimenti che comportino spese, la chiara e dettagliata indicazione dei relativi importi.
3. Dalla discussione su ciascuna proposta di delibera può scaturire una pluralità di emendamenti o di proposte alternative, sulle quali il consiglio si pronuncia a maggioranza dei presenti.

Art. 12 - Modalità di votazione

1. Le deliberazioni sono votate a scrutinio palese, per alzata di mano, per appello nominale.
2. Lo scrutinio segreto viene adottato ove richiesto nei casi previsti dalla normativa vigente.
3. La delibera si intende approvata solo se raccoglie il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge, lo statuto o regolamenti prevedano, per specifici argomenti, quorum qualificati.

Art. 13 - Incompatibilità

Qualora il presidente o un componente del consiglio vengano a trovarsi in stato di incompatibilità per un dato argomento tra quelli all'OdG, dopo aver espresso il proprio parere, sono tenuti ad allontanarsi e non potranno partecipare né alla discussione né alla deliberazione. Nel caso che l'incompatibilità riguardi il direttore, questi è tenuto ad allontanarsi e ad affidare temporaneamente la presidenza della seduta ad uno dei consiglieri presenti.

Art. 14 - Verbale

1. Il verbale dell' adunanza è redatto da uno dei membri del consiglio accademico, delegato al compito di segretario in apertura di seduta.
2. Il verbale deve contenere:
 - a) estremi della convocazione;
 - b) luogo, data ed ora di inizio e termine della seduta;
 - c) ordine del giorno;
 - d) nome e cognome dei componenti presenti e di quelli assenti alla seduta, con l'indicazione, per questi ultimi, dell' eventuale motivazione;
 - e) indicazione di chi presiede e di chi svolge le funzioni di segretario;
 - f) orario di entrata dei componenti che non fossero presenti all'apertura dei lavori;
 - g) orario di uscita dei componenti che si allontanino definitivamente dal luogo della riunione;
 - h) citazione degli atti e dei documenti allegati per l'istruzione degli argomenti all'ordine del giorno;
 - i) deliberazioni assunte dal consiglio accademico, con l'indicazione della relazione del direttore, delle premesse e del dispositivo;
 - j) interventi e dichiarazioni di voto riportate integralmente solo se resi ai sensi del precedente art. 10;
 - k) in linea generale ed in estrema sintesi gli orientamenti emersi dalla discussione, ove risultino rilevanti ai fini della deliberazione adottata;
 - l) modalità ed esiti delle votazioni sulle proposte di delibera;
 - m) indicazione nominativa degli astenuti e dei contrari;
 - n) indicazione nominativa di coloro i quali, per ragioni di incompatibilità, si siano allontanati dal luogo della riunione;
 - o) in caso di votazioni a scrutinio segreto, l'indicazione nominativa degli eventuali scrutatori, il numero di schede bianche, contestate o nulle e in caso di elezioni gli esiti delle stesse e la proclamazione degli eletti effettuata dal direttore;
 - p) firma del direttore e del segretario.
3. Il verbale redatto è approvato al termine della seduta o nella seduta successiva.
4. Il verbale approvato viene inviato a tutti i consiglieri.

Art. 15 - Esecutività delle deliberazioni

1. Salvo diversa decorrenza esplicitamente dichiarata ed approvata dal consiglio accademico, le deliberazioni sono rese immediatamente esecutive dal direttore, ai sensi dell'art.11 c. 2 dello statuto.

Art. 16 - Pubblicità delle deliberazioni

Le deliberazioni ed i verbali sono numerati e conservati presso la direzione del conservatorio. Nel rispetto della vigente normativa in materia di trasparenza degli atti e del diritto alla riservatezza, si provvede a dare pubblicità alle deliberazioni adottate mediante affissione all'albo e pubblicazione sul sito internet dell'istituzione. L'accesso agli atti da parte degli interessati è garantito ai sensi e per gli effetti della L.241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17 - Modifiche del regolamento

Proposte di modifica del presente regolamento possono essere presentate anche da un singolo componente del consiglio accademico; esse sono approvate dal consiglio accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed emanate con decreto del Presidente del Conservatorio.

Art. 18 - Norme finali

1. Il presente regolamento, approvato dal consiglio accademico, è emanato con decreto del Presidente del Conservatorio ed entra immediatamente in vigore.
2. Copia del regolamento è affissa all'albo ed è depositata per la consultazione da parte dei componenti del consiglio e di chiunque ne abbia interesse presso la direzione del conservatorio.
3. Copia dello stesso viene altresì inserita sulla pagina web dell'istituto.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia ai regolamenti interni o alla normativa vigente in materia per quanto applicabile.